

Determinazione n. 76/99**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 28 dicembre 1999;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale l'ex Centro Sperimentale di Cinematografia (ora Scuola Nazionale di Cinema) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1998, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dottor Mario G.C. Sancetta e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 1998;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 1998 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione della Scuola Nazionale di Cinema – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Mario G.C. Sancetta

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE DELLA
SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA (GIÀ CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA)
PER L'ESERCIZIO 1998.**

SOMMARIO

1. Premessa. - 2. Ordinamento e fini. - 3. Gli organi. - 4. L'attività istituzionale. - 5. Le risorse umane. - 6. La gestione. - 7. Conclusioni

PAGINA BIANCA

1. - Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Scuola Nazionale di Cinema (già Centro Sperimentale di Cinematografia), per l'esercizio 1998, dando altresì notizia degli eventi salienti intervenuti sino a data corrente¹.

L'Ente è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 259/1958, con D.P.R. 25 aprile 1961.

¹ Per le relazioni sui precedenti esercizi finanziari vedasi, da ultimo, la determinazione n.53/97 in data 12 dicembre 1997, in Atti Parlamentari, XIII Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XV, n. 74 - esercizi 1994/1996 - e la determinazione n. 101/98 in data 15 dicembre 1998, in Atti Parlamentari, XIII Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XV, n.169 - esercizio 1997.

2. - Ordinamento e fini

L'ordinamento dell'Ente è stato oggetto di trasformazione per effetto del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 (pubblicato in G.U. n. 289 - serie generale - del 12 dicembre 1997), in attuazione della legge di delega 15 marzo 1997, n. 59, articoli 11, comma 1, lett. b) e 14.

Tale normativa si inserisce nel quadro dell'attività di riordino degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico.

Il decreto legislativo, a far tempo dal 27 dicembre 1997, trasforma in fondazione, con la denominazione di "Scuola Nazionale di Cinema", il Centro Sperimentale per la Cinematografia, già ente pubblico con sede in Roma istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419.

La Scuola Nazionale di Cinema acquisisce la personalità giuridica di diritto privato, gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, è soggetta alla vigilanza dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo (già la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo - oggi il Ministero per i beni e le attività culturali) e succede nella titolarità dei rapporti attivi e passivi dell'ente in essere alla data della trasformazione. Per quanto non espressamente previsto dal decreto istitutivo, vige la disciplina dello Statuto, del Codice civile e delle disposizioni attuative del medesimo.

La Scuola é "istituzione di alta formazione nel campo della cinematografia" ed ha come finalità:

- a) lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva attraverso l'attività didattica, finalizzata alla formazione di base di quadri professionali nonché alla organizzazione di corsi di formazione, perfezionamento

ed aggiornamento, e attraverso lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione;

- b) lo studio e la diffusione della cultura cinematografica, della storia e della teoria del cinema, anche attraverso l'attività della Cineteca Nazionale.

Per il perseguimento delle attività istituzionali, si articola in quattro distinti Settori, coordinati ciascuno da un proprio direttore: la Formazione, ricerca e sperimentazione; la Cineteca Nazionale; la Biblioteca e attività editoriali e la Produzione e promozione culturale.

Il Settore della formazione, ricerca e sperimentazione provvede all'organizzazione ed all'espletamento di corsi teorico-pratici per la formazione e la qualificazione culturale e professionale nel campo cinematografico e dei mezzi di comunicazione audiovisiva.

La Cineteca Nazionale si occupa della raccolta e conservazione di opere della cinematografia nazionale ed internazionale, curando il restauro e la duplicazione in supporto ininfiammabile delle più significative del cinema nazionale.

Lo Statuto prevede altri due settori per la gestione della biblioteca e la redazione della rivista della Scuola e la realizzazione delle manifestazioni culturali e dei prodotti audiovisivi a scopo divulgativo.

La Scuola provvede altresì:

- al funzionamento di apposite sezioni di studi e ricerche a fini sperimentali, storici, teorici o commerciali;
- al coordinamento dell'attività delle Cineteche italiane che fruiscono di contributi pubblici;
- alla gestione dei teatri di posa, dei laboratori e di ogni altra struttura tecnologica per finalità produttive interne ed esterne.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 426/1997, lo Statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione (sentito il

Comitato Scientifico) ed approvato con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con i Ministri del Tesoro, della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Tale atto disciplina i compiti dell'Ente, la struttura operativa interna, l'ordinamento didattico, lo svolgimento dell'attività di ricerca e sperimentazione, le modalità di conservazione e fruizione del patrimonio della Cineteca Nazionale.

Lo Statuto (adottato in data 1° settembre 1998, successivamente modificato in data 7 aprile 1999 per recepire talune indicazioni formulate dai Ministeri competenti nella riunione del 18 marzo 1999) è stato approvato dal Ministero dei beni e le attività culturali in data 25 giugno 1999.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, la Fondazione ha l'obbligo di tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del Codice civile e di redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli artt. 2423 ss., in quanto compatibili.

La Scuola si avvale dei seguenti mezzi finanziari:

- a) i redditi del patrimonio;
- b) i contributi ordinari dello Stato stanziati, con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali con riferimento al "Fondo unico per lo spettacolo"²;
- c) eventuali contributi straordinari dello Stato o di enti pubblici e privati;
- d) proventi di gestione, anche con riferimento alla utilizzazione dei 3 teatri di posa ed all'esercizio di attività commerciali.

² In tal senso dispone il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 recante "Disposizioni correttive ed integrative ai DD.Lgs 18 novembre 1997, n. 426; 8 gennaio 1998, n. 3; 29 gennaio 1998, nn. 19 e 20; 23 aprile 1998, n. 134".

Il patrimonio della Fondazione, costituito dai beni mobili ed immobili dei quali è proprietaria nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni destinati ad incremento patrimoniale, sarà oggetto di analisi e stima di esperti designati, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 426/1997, dal Presidente del Tribunale competente³. La relazione dovrà contenere la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

Ai fini dell'assegnazione del contributo statale, la Scuola presenta un programma triennale di attività, con relazione finanziaria e con indicazione delle somme necessarie al perseguimento delle singole finalità istituzionali. Il contributo (triennale), di misura non inferiore all'8% della quota del "Fondo unico per lo spettacolo" destinato al cinema, è assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro vigilante.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 426/1997, la Scuola «può, previa autorizzazione dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, partecipare a società di capitali e può altresì svolgere attività commerciali ed altre attività accessorie in conformità agli scopi istituzionali. Non è comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali».

Con apposito regolamento sarà determinato, nel rispetto dell'autonomia didattica della Scuola, l'ordinamento degli studi, per la disciplina delle modalità di ammissione, la durata e le caratteristiche dei corsi, la valenza dei titoli di studio (in relazione ai possibili sbocchi professionali), gli organi rappresentativi di docenti e studenti ecc..

³

Su richiesta dell'Ente in data 5 maggio 1998, il Presidente del Tribunale civile di Roma ha provveduto alla designazione degli esperti in data 19 maggio 1998. Tuttavia, l'incarico non è stato ancora affidato per difficoltà insorte circa la effettiva remunerazione dei periti.

Quanto agli aspetti più tipicamente amministrativo-contabili, è stata avviata la stesura sia del regolamento di disciplina del personale che del regolamento di contabilità.

3. - Gli organi

Per quanto concerne il nuovo assetto organizzativo, il D.Lgs. n. 426/1997 prevede i seguenti organi: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico, il Direttore Generale ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

La durata degli incarichi è quadriennale.

Ciascun componente può essere confermato una sola volta e se nominato prima del termine quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.

Il Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto del Ministro delegato per lo spettacolo in data 8 aprile 1998, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, è composto dal Presidente, indicato dal medesimo Ministro per lo spettacolo, e da quattro componenti, designati, rispettivamente, dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, dal Ministro della Pubblica Istruzione, dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica⁴.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono prescelti tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo cinematografico ed audiovisivo, e di comprovate capacità organizzative. La ingiustificata assenza nel corso dell'anno a più di tre riunioni del Consiglio, determina la decadenza dalla carica e la relativa sostituzione da parte del Ministro designante. Il Consiglio è convocato almeno sei volte l'anno⁵.

⁴ Ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione saranno designati, rispettivamente, dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

⁵ Tale disciplina è prevista anche per i componenti il Comitato Scientifico.

Oltre ai tradizionali compiti (adozione dello Statuto, definizione degli indirizzi generali dell'attività gestionale e dell'organizzazione degli uffici, approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo) spetta al Consiglio la nomina dei componenti del Comitato Scientifico e la determinazione dei compensi spettanti agli organi istituzionali ed agli esperti incaricati per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione.

Organo di indirizzo e di consulenza culturale e scientifica è il Comitato Scientifico, composto da:

- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede;
- b) i coordinatori dei Settori di attività;
- c) tre esperti, dei quali due docenti universitari in materie inerenti la cultura cinematografica.

Ad esso compete la nomina e la revoca dei direttori-coordinatori preposti ai settori di attività, la determinazione dei programmi e degli indirizzi di carattere culturale e didattico (con particolare riguardo alle attività di ricerca e sperimentazione), oltre ad una funzione essenziale nell'organizzazione della Cineteca Nazionale e delle varie iniziative culturali e di formazione previste dallo Statuto.

I componenti del Comitato sono stati nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazioni, rispettivamente, in data 30 aprile e 25 giugno 1998.

Organo di controllo interno è il Collegio dei Revisori dei Conti, del quale lo Statuto determina la composizione, le competenze e le modalità di nomina. Al fine di consentire una più sollecita istituzione dell'organo di controllo, l'Ente ha adottato separatamente, con deliberazione in data 25 giugno 1998 approvata con decreto interministeriale del 10 luglio 1998, il relativo articolo dello Statuto. L'organo, costituito in data 28 ottobre 1998, è composto da